

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1125

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(MOAVERO MILANESI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(STEFANI)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(SALVINI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TRIA)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(DI MAIO)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(COSTA)

E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(TONINELLI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003

Presentato il 10 agosto 2018

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003. L'iniziativa dell'Accordo RAMOGE è stata presentata per la prima volta nel 1970, in occasione dell'assemblea plenaria della Commissione internazionale per l'esplorazione scientifica del Mediterraneo (CIESM), a seguito della manifestata necessità da parte del Principe Ranieri III di Monaco di preservare il Mediterraneo, realizzando azioni comuni per limitare l'inquinamento marino attraverso la creazione di una zona pilota quale laboratorio di idee per la tutela dell'ambiente marino.

L'iniziativa fu accolta con favore dai Governi francese e italiano e si concretizzò il 10 maggio 1976 con la firma ufficiale dell'Accordo RAMOGE, che prende il nome dalle prime sillabe delle tre città che all'epoca ne delimitavano il campo d'azione: Saint-Raphaël a ovest, Monaco e Genova a est.

Questo Accordo, iscritto nel quadro della Convenzione di Barcellona e del relativo Piano d'azione per il Mediterraneo, è stato ratificato dall'Italia con legge 24 ottobre 1980, n. 743, ed è entrato in vigore nel 1981. In quell'occasione la zona di competenza originaria è stata ampliata da Marsiglia a La Spezia, più precisamente dalla foce del Rodano alla foce del fiume Magra, per tenere meglio conto delle suddivisioni amministrative dei singoli Stati. Così facendo, l'intero territorio della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra e della Liguria è stato incluso nel perimetro dell'Accordo.

Nel 1993, con l'attuazione del Piano RAMOGEPol, l'Accordo RAMOGE ha esteso il proprio ambito di applicazione all'alto mare.

In data 27 novembre 2003, l'Accordo è stato emendato nel nuovo testo, ora sottoposto a procedimento di ratifica, introducendo elementi di novità, quali l'allargamento della zona RAMOGE e l'estensione degli obiettivi dell'Accordo, non più limitato alle sole attività di prevenzione e lotta agli inquinamenti del mare, ma relativo anche al contrasto del degrado marino-costiero ed alla tutela della biodiversità.

Campo di applicazione.

L'Accordo si applica nel Mediterraneo alla zona RAMOGE, cioè:

a) alle acque del mare territoriale e alle acque interne che costeggiano il litorale continentale di sovranità dei tre Stati contraenti e comprese, ad ovest, tra il meridiano 04° 50',5 di longitudine est e, ad est, il meridiano 010° 01',2 di longitudine est;

b) a terra, al litorale continentale così come definito da ciascuno Stato contraente, situato nei limiti indicati alla lettera a);

c) alle isole che sono situate entro i limiti del mare territoriale del litorale continentale, di cui alla lettera a).

L'Accordo si compone di 14 articoli:

L'articolo 1 istituisce la Commissione RAMOGE per la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo, composta di un numero massimo di 7 delegati designati da ciascuna delle Parti contraenti.

L'articolo 2 stabilisce che l'ambito di applicazione dell'Accordo nel Mediterraneo sia la zona RAMOGE, secondo i limiti precedentemente enunciati. La Commissione può procedere all'estensione di tale limite per lo svolgimento delle proprie missioni, salvo obiezione di una delle tre Parti.

L'articolo 3 specifica i compiti della Commissione quale organo propulsivo della

collaborazione tra i Paesi contraenti. In particolare viene introdotto, quale elemento di novità rispetto al vecchio testo dell'Accordo, il principio di collaborazione tra le collettività territoriali nella tutela dell'ambiente marino e costiero, nella tutela della biodiversità e nella costituzione di una zona pilota nel Mediterraneo per la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo.

L'articolo 4 include tra i citati compiti della Commissione, quale elemento di novità rispetto al precedente testo dell'Accordo, in particolare, l'esame dei problemi d'interesse comune relativi alla biodiversità del mare e delle coste, la concertazione tra le Parti contraenti e le collettività territoriali, l'aggiornamento del Piano di prevenzione e di intervento riguardante gli inquinamenti marini (Piano RAMOGEPol), la partecipazione del pubblico alla realizzazione degli obiettivi dell'Accordo attraverso un'aumentata sensibilità verso le tematiche trattate in seno all'Accordo.

L'articolo 5 prevede un rapporto presentato da ciascuna Parte, con cadenza biennale, circa le iniziative intraprese a seguito delle raccomandazioni della Commissione.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di un Comitato tecnico composto da esperti, a supporto della Commissione, e la costituzione di eventuali gruppi di lavoro.

L'articolo 7 prevede che la Presidenza della Commissione sia assicurata, con cadenza biennale, dal capo delegazione di ciascuna Parte dell'Accordo.

L'articolo 8 prevede sessioni ordinarie annuali della Commissione e straordinarie

su richiesta di una delegazione e disciplina l'ordine del giorno.

L'articolo 9 disciplina il diritto di voto, stabilendo che ogni delegazione dispone di un voto e che le deliberazioni sono adottate all'unanimità.

L'articolo 10 prevede l'adozione di un regolamento interno della Commissione.

L'articolo 11, quale elemento di novità rispetto al precedente testo, istituisce un Comitato direttivo, formato dai capi delle tre delegazioni, con lo scopo di coadiuvare il Segretariato nell'espletamento delle sue funzioni.

L'articolo 12 sostituisce l'articolo 11 del precedente testo del 1980, al fine di una migliore disciplina delle spese a carico di ciascuna Parte per la propria rappresentanza nella Commissione e negli altri organi previsti. In particolare, sono previsti un contributo ordinario fissato dalla Commissione e un contributo volontario il cui ammontare è sottoposto all'accettazione da parte del Comitato direttivo.

Rispetto al precedente testo, l'articolo 13 specifica dettagliatamente le funzioni svolte dal Segretariato permanente dell'Accordo, con particolare attenzione alle funzioni di supporto della Commissione e dei correlati organi.

L'articolo 14 disciplina la procedura di notifica di ciascuna Parte dell'avvenuta ratifica dell'Accordo, l'entrata in vigore per le Parti contraenti, nonché le eventuali procedure di emendamento e di denuncia dell'Accordo medesimo.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Con riferimento alle implicazioni finanziarie relative alla ratifica del nuovo Accordo RAMOGE si rappresenta quanto segue.

L'articolo 11, benché istituisca un Comitato direttivo in seno alla Commissione RAMOGE, non comporta nuovi oneri per il bilancio pubblico. Infatti, le attività ivi previste vengono ad oggi già svolte dai partecipanti alla Commissione e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), nonostante non fosse istituito un organo *ad hoc*. Pertanto, i relativi oneri sono già coperti con le risorse a legislazione vigente di cui al capitolo 1617 – pagine 9 e 10, della missione « Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino », del bilancio di previsione del predetto Ministero.

L'articolo 12 del nuovo testo dell'Accordo, al paragrafo 1, ripete pedissequamente il testo dell'articolo 11 del precedente testo, non comportando quindi nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio pubblico. Le spese di rappresentanza nella Commissione, nel Comitato direttivo, nel Comitato tecnico e negli eventuali Gruppi di lavoro, come anche le spese di ricerca nel proprio territorio, sono a carico di ciascuna Parte contraente e rientrano nell'attività già svolta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in esecuzione dell'Accordo in esame, a cui si provvede con l'apposito stanziamento di cui al capitolo 1617 – pagina 15 del bilancio del MATTM.

Il paragrafo 2, invece, è introdotto *ex novo*, ma non modifica nella sostanza la precedente versione. Esso pone a carico delle Parti contraenti un impegno di spesa costituito da un contributo ordinario fissato dalla Commissione e da un contributo volontario, la cui accettazione deve essere approvata dal Comitato direttivo, mentre nel vecchio testo si stabiliva genericamente che « le spese di interesse comune saranno ripartite tra i tre Governi secondo le modalità proposte dalla Commissione ». Il contributo complessivo serve a costituire il bilancio dell'Accordo e a sostenere le spese di funzionamento del Segretariato permanente, che assolve compiti di supporto a tutte le attività della Commissione e dei correlati organi, nonché funzioni di carattere organizzativo e di rappresentanza, volte alla promozione degli obiettivi dell'Accordo.

La Commissione RAMOGE ha deliberato, a partire dal 2003, un contributo annuo ordinario pari a euro 36.136,13, alla cui copertura finanziaria, per quanto riguarda l'Italia, già si provvede mediante lo stanziamento di cui al predetto capitolo di bilancio (capitolo 1617 – pagina 15 del bilancio del MATTM).

Si sottolinea, inoltre, che l'attuale stanziamento annuale per le attività previste dall'Accordo, ai sensi della legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020, ammonta a euro 65.840,00. Si ritiene, al riguardo, che tale stanziamento sia sufficiente a coprire tutte le esigenze di bilancio collegate alla ratifica

del nuovo Accordo, anche alla luce del fatto che le attività in esso contemplate sono, di fatto, già assolte integralmente dall'Italia.

Dall'esame condotto nella presente relazione non emerge, dunque, alcun onere finanziario aggiuntivo a carico dello Stato aderente per il recepimento dell'Accordo.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'Accordo italo-franco-monegasco, così come emendato, introduce importanti elementi di novità rispetto al vecchio testo del 1976, in quanto estende il proprio ambito di competenza agli aspetti di prevenzione e lotta contro gli inquinamenti e le degradazioni della fascia costiera, oltre che dell'ambiente marino, e alla salvaguardia della biodiversità.

In questo contesto, il nuovo Accordo si colloca perfettamente nell'ordinamento giuridico vigente, tenendo conto, in particolare, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante « Disposizioni per la difesa del mare », che ha come obiettivo strategico la tutela del mare territoriale e delle coste nazionali da qualsiasi forma di inquinamento, di origine sia marittima (traffico navale) sia terrestre (scarichi da terra), e della Convenzione di Barcellona, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1999, n. 175, incentrata sulla tutela del Mar Mediterraneo da ogni forma di inquinamento. La suddetta Convenzione, tra l'altro, raccomanda fortemente l'istituzione di accordi sub-regionali tra Stati vicini finalizzati ad una sinergia condivisa per la protezione del mare e della fascia costiera da ogni forma di degrado e di inquinamento.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Negli anni, numerosi provvedimenti sono stati adottati a protezione dell'ambiente marino, garantendo un'azione di prevenzione e lotta all'inquinamento del Mar Mediterraneo, soprattutto nei confronti di sversamenti di petrolio o di sostanze pericolose.

Tra questi, si ricordano in particolare i seguenti:

legge 21 gennaio 1979, n. 30, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 »;

legge 29 settembre 1980, n. 662, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo di intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973 »;

legge 4 giugno 1982, n. 438, recante « Adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione »;

legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante « Disposizioni per la difesa del mare »;

legge 28 febbraio 1992, n. 220, recante « Interventi per la difesa del mare »;

legge 16 luglio 1998, n. 239, recante « Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l'evento Haven e destinazione di somme a finalità ambientali »;

legge 15 dicembre 1998, n. 464, recante « Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi, con annesso, atto finale e risoluzioni, fatta a Londra il 30 novembre 1990 »;

legge 27 maggio 1999, n. 175, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei Plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995 »;

decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 2001, n. 293, recante « Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose »;

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante « Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale »;

legge 6 febbraio 2006, n. 57, recante « Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997 »;

legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante « Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale »;

decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, recante « Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni »;

decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 novembre 2010, recante « Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti da idrocarburi e di altre sostanze nocive causati da incidenti marini »;

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 gennaio 2013, n. 34, recante « Approvazione del piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi e da altre sostanze nocive ».

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Dal contenuto dell'Accordo non si rilevano aspetti di incompatibilità con l'ordinamento nazionale.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, trattandosi di esecuzione di accordo internazionale. Inoltre, esso appare conforme al principio della competenza esclusiva statale in materia di tutela ambientale, di cui all'articolo 117, primo comma, lettera s), della Costituzione, nonché agli articoli 2, 32 e 44 della Costituzione stessa.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.*

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni e delle autonomie locali. Peraltro, in coerenza con la competenza concorrente stabilita in materia dal decreto legislativo n. 112 del 1998, il nuovo Accordo prevede il coinvolgimento delle competenze territoriali nella protezione dell'ambiente marino e costiero.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il provvedimento in esame è compatibile e rispetta i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Le materie oggetto del provvedimento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione, né di provvedimenti di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Attualmente non risulta all'esame del Parlamento alcun provvedimento vertente su materia analoga.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Le disposizioni del provvedimento danno attuazione ai principi del diritto europeo in materia di tutela preventiva del patrimonio ambientale, con particolare riferimento al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, di attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

2) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione europee nelle materie oggetto del provvedimento in esame.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni dell'Accordo sono compatibili con gli obblighi internazionali derivanti, in particolare, dalla Convenzione di Barcellona, ratificata dall'Italia con legge 25 gennaio 1979, n. 30, in seguito all'emendamento della Conferenza dei Plenipotenziari delle Parti contraenti, tenutasi a Barcellona nel 1995, tramutata in « Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo » e resa esecutiva con legge 27 maggio 1999, n. 175.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni dell'Accordo.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni dell'Accordo.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano indicazioni al riguardo.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento in esame non introduce nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'Accordo, emendato con il nuovo testo, sostituisce il precedente Accordo del 1976.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Le norme del provvedimento non prevedono effetti retroattivi e non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate, né effetti di interpretazione autentica.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono deleghe aperte nelle materie oggetto del provvedimento.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti atti successivi attuativi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Non è stato ritenuto necessario effettuare la verifica in questione trattandosi di legge di ratifica e di esecuzione di un accordo internazionale.


ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 10.07.2018

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo medesimo.

ART. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO E COSTIERO DI UNA ZONA DEL MARE MEDITERRANEO (ACCORDO RAMOGE)

Il Governo della Repubblica Francese, il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Sua Altezza Serenissima il Principe Sovrano di Monaco,

coscienti del compito di salvaguardare e di gestire in modo sostenibile il patrimonio naturale mediterraneo,

preoccupati di salvaguardare l'ambiente marino e costiero di una zona del mar Mediterraneo,

coscienti della necessità di salvaguardare la diversità biologica in quanto componente essenziale del patrimonio naturale mediterraneo,

considerando le caratteristiche idrologiche ed ecologiche della zona del mar Mediterraneo alla quale si applica questo Accordo e del suo ambiente costiero,

tenendo conto degli impegni derivanti dai trattati internazionali pertinenti, e in particolare dalla Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo firmata il 10 giugno 1995 a Barcellona e dei suoi Protocolli, e dell'opportunità di assicurare la realizzazione comune di alcuni di questi impegni nella zona del mar Mediterraneo e del litorale ai quali si applica questo Accordo,

desiderosi di rafforzare la collaborazione instaurata tra le amministrazioni dei tre Governi e le collettività territoriali,

hanno convenuto quanto segue:

POUR COPIE CONFORME

MONACO, le 3 FEV. 2004



Articolo 1

1. Le tre Parti istituiscono una Commissione internazionale, qui appresso denominata "la Commissione RAMOGE", per la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo.

2. La Commissione RAMOGE è composta dalle delegazioni delle tre Parti. Ogni Parte designa al massimo sette delegati, fra cui un capo delegazione. Ogni delegazione può essere assistita da esperti per l'esame di questioni particolari.

Articolo 2

1. Il presente Accordo si applica nel Mediterraneo alla "Zona RAMOGE", cioè:

- a) alle acque del mare territoriale e alle acque interne che costeggiano il litorale continentale di sovranità dei tre Stati Contraenti e comprese tra, ad Ovest, il meridiano 04°50',5 di longitudine Est e, ad Est, il meridiano 010°01',2 di longitudine Est;
- b) a terra, al litorale continentale così come definito da ciascuno Stato Contraente, situato nei limiti indicati alla lettera a);
- c) alle isole che sono situate entro i limiti del mare territoriale del litorale continentale, di cui alla lettera a),

2. La Commissione RAMOGE può, su proposta di una delle Parti Contraenti, del Comitato Tecnico o del Segretariato, procedere, secondo la procedura prevista all'articolo 9, alla estensione dei limiti geografici precedentemente citati, per lo svolgimento delle proprie missioni, o per ogni azione specifica, salvo obiezioni di una delle tre Parti entro tre mesi dall'adozione dei nuovi limiti.

Articolo 3

La Commissione RAMOGE ha per missione di stabilire una collaborazione più stretta tra i servizi competenti dei Governi delle tre Parti e delle collettività territoriali in vista di prevenire e lottare contro gli inquinamenti e le degradazioni dell'ambiente marino e costiero, di preservare la biodiversità e di costituire una zona pilota nel Mediterraneo per la realizzazione di questi obiettivi.

Articolo 4

Al fine di assolvere ai suoi compiti, la Commissione RAMOGE è incaricata:

- a) di esaminare ogni problema d'interesse comune relativo allo stato dell'ambiente e della biodiversità del mare e delle coste;
- b) di facilitare la concertazione tra i servizi amministrativi dei Governi delle tre Parti Contraenti e delle collettività territoriali;

POUR COPIE CONFORME
MONACO, le 3 FEV. 2004



- c) di favorire e promuovere gli studi e le ricerche, gli scambi di informazioni e gli incontri di esperti nel quadro di una cooperazione di cui essa definisce i temi tenendo conto del carattere pilota della zona e dei lavori e dei mezzi materiali locali, nazionali o internazionali già esistenti;
- d) di tenere aggiornato il Piano di prevenzione e di intervento franco-italo-monegasco riguardante gli inquinamenti marini (Piano RAMOGEPOL);
- e) di vigilare sulla messa in opera comune nella zona RAMOGE degli impegni derivanti dai trattati internazionali applicabili in materia di protezione dell'ambiente marino e costiero così come in materia di salvaguardia della biodiversità marina e costiera;
- f) di favorire l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico alla messa in atto degli obiettivi del presente Accordo;
- g) di assicurare il coordinamento necessario con gli organismi internazionali che hanno obiettivi convergenti con quelli del presente Accordo;
- h) di fissare un programma di lavoro per ogni biennio su proposta del Comitato tecnico;
- i) di raccomandare ai tre Governi e alle collettività territoriali ogni misura atta a proteggere le acque e l'ambiente costiero, la biodiversità e l'integrità degli ecosistemi;
- j) di fornire ogni anno ai Governi delle Parti Contraenti un rapporto sulle raccomandazioni che essa ha adottato, sulla loro messa in opera e su tutte le attività relative al presente Accordo;
- k) di garantire una larga diffusione dei risultati degli studi e delle ricerche che promuove.

Articolo 5

Su base biennale, ciascuna Parte presenta alla Commissione RAMOGE un rapporto sulla messa in opera delle raccomandazioni da essa formulate.

Articolo 6

1. La Commissione RAMOGE è assistita da un Comitato tecnico composto da esperti competenti nelle materie relative al campo di applicazione del presente Accordo.

2. La Commissione RAMOGE costituisce, secondo le necessità, dei gruppi di lavoro per lo studio di particolari problemi. Può affidarne la cura e il coordinamento al Comitato tecnico.

Articolo 7

La Presidenza della Commissione RAMOGE è assicurata per due anni consecutivi dal capo di ciascuna delle delegazioni nell'ordine delle Parti così come figura nel Preambolo.

POUR COPIE CONFORME

MONACO, le - 3 FEV. 2004



Articolo 8

1. La Commissione RAMOGE si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno su convocazione del suo Presidente. Sessioni straordinarie possono essere convocate dal Presidente, su richiesta di una delegazione.

2. Il Presidente propone l'ordine del giorno. Ciascuna delegazione può farvi figurare i punti che desidera vedere trattati. Il progetto di ordine del giorno è presentato alle delegazioni un mese prima della data fissata per la riunione.

Articolo 9

1. Ogni delegazione dispone di un voto.
2. Le deliberazioni sono adottate all'unanimità.

Articolo 10

La Commissione RAMOGE stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 11

1. Viene istituito un Comitato Direttivo della Commissione RAMOGE formato dai capi delle tre delegazioni.
2. Questo Comitato, a seconda delle necessità:
 - a) guida il Segretariato nello svolgimento dei suoi compiti;
 - b) svolge, tra le sessioni della Commissione RAMOGE e in suo nome, le attività interinali che possono rivelarsi necessarie o che gli sono affidate dalla Commissione RAMOGE.

Articolo 12

1. Ciascuna Parte contraente si assume le spese della propria rappresentanza in seno alla Commissione RAMOGE e al suo Comitato Direttivo, al Comitato tecnico e ai gruppi di lavoro nonché le spese per le ricerche condotte sul proprio territorio e per la messa in opera delle diverse raccomandazioni.

2. Il bilancio del presente Accordo è costituito:
 - dai contributi ordinari delle Parti il cui ammontare complessivo è fissato dalla Commissione RAMOGE;



- dai contributi volontari la cui accettazione è approvata dal Comitato Direttivo della Commissione RAMOGE.
3. Le spese di interesse comune gravano sul bilancio dell'Accordo.

Articolo 13

1. La Commissione RAMOGE è assistita da un Segretariato permanente.
2. Il Segretariato permanente della Commissione RAMOGE è assicurato dai Servizi del Governo del Principato di Monaco.
3. Le funzioni del Segretariato permanente sono le seguenti:
 - a) organizzare e assicurare il segretariato del presente Accordo, della Commissione RAMOGE, del Comitato direttivo, del Comitato tecnico e dei gruppi di lavoro;
 - b) assistere i Presidenti della Commissione RAMOGE e del Comitato tecnico nella convocazione e preparazione delle riunioni ordinarie e straordinarie;
 - c) trasmettere a ciascuna delle Parti contraenti, al termine delle riunioni, le raccomandazioni adottate, accompagnate da ogni commento pertinente;
 - d) convocare le riunioni dei gruppi di lavoro;
 - e) preparare in collaborazione con il Comitato Tecnico il progetto del rapporto annuale delle attività della Commissione RAMOGE previsto all'articolo 4 j);
 - f) attirare l'attenzione della Commissione RAMOGE su ogni questione relativa a questo Accordo;
 - g) stabilire i contatti con i segretariati delle organizzazioni intergovernative in applicazione dell'articolo 4g);
 - h) rappresentare la Commissione RAMOGE su richiesta di quest'ultima o del suo Comitato Direttivo;
 - i) gestire il bilancio del presente Accordo;
 - j) ricevere, esaminare e rispondere alle richieste di spiegazioni e informazioni che provengono dai Governi, dalle organizzazioni intergovernative, dalle collettività territoriali e dal pubblico;
 - k) assicurare la promozione del presente Accordo e dei suoi obiettivi;
 - l) compiere ogni altra funzione che gli venga affidata dalla Commissione RAMOGE.

Articolo 14

1. Ciascuna delle Parti firmatarie notificherà al Governo del Principato di Monaco l'avvenuto adempimento da parte sua delle procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo o dei suoi emendamenti. Il Governo del Principato di Monaco confermerà la data della ricezione delle notifiche ed informerà le altre Parti firmatarie.

2. Il presente Accordo o i suoi emendamenti entreranno in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della terza notifica.



3. Il presente Accordo può essere emendato per accordo tra le tre Parti firmatarie nel corso di una riunione straordinaria della Commissione RAMOGE per la quale i Capi Delegazione saranno provvisti dei poteri richiesti.

4. Alla scadenza di un periodo di tre anni dalla sua entrata in vigore, il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento. Detta denuncia prenderà effetto tre mesi dopo la sua notifica al governo depositario che ne informerà gli altri Governi firmatari.

L'originale del presente Accordo, i cui testi in lingua francese ed italiana fanno ugualmente fede, verrà depositato presso gli archivi del Governo di Sua Altezza Serenissima il Principe Sovrano di Monaco, il quale ne consegnerà una copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari.

Fatto a Monaco, il dieci maggio millenovecentosettantasei e emendato a Monaco il ventisette novembre duemilatre.

Per il Governo della Repubblica Francese
S.E. il Console Generale Serge TELLE

S. Telle

Per il Governo della Repubblica Italiana
S.E. il Console Generale Mario PIERSIGILLI


Mario Piersigilli

Per il Governo di Sua Altezza Serenissima il Principe Sovrano di Monaco
S.E. Bernard FAUTRIER, Ministro Plenipotenziario

Bernard Fautrier

POUR COPIE CONFORME
MONACO, le - 3 FEV. 2004





18PDL0027840